

**“ ODV RAGGRUPPAMENTO UNITA’ DI RICERCA E
RECUPERO TRA CARABINIERI IN CONGEDO”**

**UNITA’ OPERATIVA
SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)**

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione di volontariato avente personalità giuridica denominata: "ODV Raggruppamento Unità di Ricerca e Recupero tra Carabinieri in Congedo". Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione "ODV Raggruppamento Unità di Ricerca e Recupero tra Carabinieri in Congedo" anche la locuzione/acronimo ETS.

Nel proseguimento del presente Statuto l'Unità Locale sarà denominata, per brevità, anche "Organizzazione" o "Unità Locale" ed il Raggruppamento Unità di Ricerca e Recupero tra Carabinieri in Congedo sarà citato anche solo come "Raggruppamento" o "RGPT tra CC in C.do".

La struttura, i contenuti e gli scopi dell'Unità Locale sono DEMOCRATICI.

Il simbolo dell'Unità Locale è il simbolo del Raggruppamento Unità di Ricerca e Recupero tra Carabinieri in Congedo.

L'Associazione "ODV Raggruppamento Unità di Ricerca e Recupero tra Carabinieri in Congedo" ha sede legale in vico Ridente, 25 nel Comune di Santa Croce di Magliano (CB) e sede operativa in Santa Croce di Magliano (CB) alla Via dei Carri, presso il Centro Comunitario Caritas.

Il Consiglio Direttivo, con semplice deliberazione, potrà trasferire la sede presso altro indirizzo.

Il Raggruppamento Locale potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'Estero.

L'Unità Locale ha durata indeterminata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione "ODV Raggruppamento Unità di Ricerca e Recupero tra Carabinieri in Congedo" esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- a) *interventi e prestazioni sanitarie;*
- b) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- c) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- d) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- e) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- f) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- g) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*
- h) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Unità Locale è tesa esclusivamente alla realizzazione del principio di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e si propone, anche coadiuvando gli organi istituzionali preposti a tali scopi, l'attività di soccorso e di protezione e difesa civile, di tutela del patrimonio artistico, storico, monumentale e culturale in genere, nonché la tutela dei diritti civili.

Concorre all'applicazione del Piano Comunale di Protezione Civile secondo quanto stabilito dal Servizio Comunale e Regionale di Protezione Civile.

Contribuisce all'individuazione, nei limiti delle proprie capacità e possibilità, alle eliminazioni delle possibili cause d'emergenza per il territorio e la popolazione, sollecitando al contempo le Istituzioni affinché si attivino per la riduzione delle situazioni a rischio.

Divulga tra i cittadini ed in particolare tra la popolazione scolastica i principi dell'auto-protezione e della prevenzione con l'obiettivo di creare una moderna coscienza sociale tesa a promuovere e sostenere il volontariato organizzato.

Promuove ed attua tutte le iniziative che possono contribuire allo sviluppo organizzativo del sistema di protezione civile.

Cura la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento dei propri operatori.

Effettua, ove opportuno, servizi di assistenza e prevenzione incendi e di protezione civile dandone tempestiva comunicazione agli organi superiori del Raggruppamento ed al Servizio Comunale e Regionale di Protezione.

Interviene, operativamente, con altri Enti istituzionalmente preposti nel caso di calamità, incendi, catastrofi, incidenti o altre situazioni che possono essere causa di pericolo per persone, animali o cose e per l'ambiente.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Non possono essere iscritti coloro che sono stati condannati per reati dolosi contro cose e persone o radiati dai ruoli militari.

Il domicilio degli aderenti, per ogni rapporto con l'Organizzazione, è quello dichiarato in domanda di ammissione e risultante dal Libro dei Soci.

Ogni variazione di domicilio dovrà essere comunicata dagli aderenti all'Organizzazione.

Gli Aderenti si distinguono in Socio Volontario Attivo, Socio Sostenitore, Socio d'Onore ed Volontario In Addestramento.

I Soci Volontari Attivi sono persone e/o militari in servizio ed in congedo dell'Arma dei Carabinieri nonché iscritti presso una qualunque Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri che fanno richiesta di iscrizione e che operano attivamente all'interno della stessa nelle varie attività da svolgersi.

I Soci Sostenitori sono persone e/o militari in servizio ed in congedo dell'Arma dei Carabinieri nonché iscritti presso una qualunque Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri che fanno richiesta di iscrizione e che versano la loro quota annuale senza prender parte attivamente ai servizi d'istituto.

I Soci d'Onore sono persone che il Consiglio d'Indirizzo ritiene comunque opportuno iscrivere e persone che abbiano svolto attività particolarmente meritorie nei settori di attività del Raggruppamento e potranno anche essere soggetti stranieri.

I Soci Volontari In Addestramento sono i minorenni di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, che, quindi, non hanno ancora raggiunto la maggiore età e che, previa autorizzazione scritta dei genitori o del tutore, il Consiglio d'Indirizzo, ritenga di iscrivere nell'Unità Locale. Ad essi verranno attribuiti compiti che non metteranno a rischio la loro integrità fisica e psicologica ma verranno impiegati in attività di mero addestramento, e conseguente tirocinio, o impiegati in ruoli che hanno prevalentemente lo scopo di addestrare gli stessi e/o di collaborare con gli appartenenti adulti.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente almeno 15 giorni prima.

e il dovere di

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- Presidente;
- Vice-Presidente;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(Assemblea)

Il Consiglio Direttivo, di seguito, per brevità denominato Consiglio, è l'Organo Sovrano, Deliberativo ed esercita anche funzioni di Consiglio di Disciplina dell'Unità Locale.

Il Consiglio è in numero legale quando sono presenti almeno 2 (due) membri, è presieduto dal Presidente o dal suo Vice e le sue decisioni sono prese a Maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente all'inizio di ogni mese su convocazione del Presidente o del suo Vice, data con 5 (cinque) giorni di preavviso tramite avviso telefonico, e-mail, o affissione presso la bacheca della sede dell'Unità Locale e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Il presidente deve convocare, senza indugio, il Consiglio quando ne sia fatta richiesta anche solo da 1 (un) membro.

La fissazione dell'OdG compete al Presidente che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti indicati dai singoli membri.

In caso di necessità il Presidente può convocare il Consiglio in seduta straordinaria anche senza il prescritto preavviso.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto, a cura del Segretario, il relativo Verbale viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

In particolare, il Consiglio a titolo esemplificativo e non tassativo ha tra le altre e senza che l'elenco costituisca limitazione, le seguenti funzioni:

- Esprime pareri sulle questioni sottoposte alla sua attenzione;
- Di Consiglio di Disciplina, deliberando circa l'ammissione, il recesso, la sospensione, la decadenza e l'esclusione degli Aderenti;
- Compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa l'instaurazione di rapporti bancari attraverso l'apertura di conti correnti e l'utilizzo degli stessi;
- Approva il Bilancio Preventivo;
- Approva il Bilancio Consuntivo;
- Approva o Respinge le proposte di modifica inerenti l'attività dell'Unità Locale;
- Conferisce Procure sia generali che speciali.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è formato da un numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per 3 mandati. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

N.B. [Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti].

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

(Presidente e Vice-Presidente)

Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il Presidente resta in carica 3 ANNI, è rieleggibile per 3 mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 MESI dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 20
(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 21
(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta da presentare con 15 giorni di anticipo al Presidente dell'Associazione.

ART. 22
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 23
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 26

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 28

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Santa Croce di Magliano, 03/08/2019



**RAGGRUPPAMENTO UNITA' DI RICERCA E RECUPERO
TRA CARABINIERI IN CONGEDO**

U.L. Santa Croce di Magliano (CB)

Sede Legale: Vico Ridente, 25 – 86047 S. Croce di Magliano (CB)

C.F.: 91054150700

Cell. 380. 34 34 785 – E-mail: rgptsantacrocedimagliano@yahoo.com

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno 03 del mese di Agosto, alle ore 19.00, presso la sede legale si è riunita, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione RAGGRUPPAMENTO UNITA' DI RICERCA E RECUPERO TRA CARABINIERI IN CONGEDO.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. FIROILLI Rocco e il Sig. ZAMPINO Vittorio, quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Di seguito il Presidente, dopo aver constatato e dato atto

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 12 dello Statuto dell'Associazione; nello specifico tramite telefonate ai singoli associati e conferma presenze nella Assemblea Straordinaria del 02/08/2019;
- che ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, le modifiche dello statuto dirette a recepire le norme inderogabili previste dallo stesso Decreto possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria dei Soci; in deroga a quanto previsto dallo stesso Statuto dell'Associazione;
- che sono presenti 15 soci su un totale di 22 degli attuali associati dell'Associazione (così come risultante dal foglio presenze, che si allega al presente verbale con la lettera "A");
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, pertanto, ai sensi dello Statuto sociale e dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione;

invita i soci presenti a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1.- Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs 03 luglio 2017, n. 117.

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 Luglio 2017